



COMUNE DI ZERMEGHEDO

NUOVO REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

“NORME PER LA SICUREZZA URBANA e per LA QUALITA' DELLA VITA”

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO

N. ___ DEL. _____

Indice dei titoli:

1. DISPOSIZIONI GENERALI
2. POLIZIA LOCALE DI QUARTIERE E DI FRAZIONE
3. SICUREZZA URBANA
4. AREE VERDI ATTREZZATE E PARCHI GIOCO
5. AMBIENTE
6. ANIMALI
7. EDIFICI E RESIDENZA
8. NEGOZI
9. SISTEMA SANZIONATORIO
10. LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL'INDUSTRIA CONCIARIA.

TITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplichino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

ART. 2 - FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

ART. 3 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia dello Stato.

ART. 4 - IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento, potranno essere aggiornate nella misura del pagamento in misura ridotta, con deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO 2

POLIZIA LOCALE E DI QUARTIERE

ART. 5 – SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE E DI QUARTIERE

Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento del Corpo di Polizia Locale, anche al fine di garantire il rispetto del presente regolamento, il comune attiva il servizio di POLIZIA LOCALE e di QUARTIERE .

Il servizio può essere composto prevalentemente da agenti prescelti in virtù dell'esperienza acquisita, dell'anzianità di servizio, della conoscenza del territorio comunale nonché della propensione al dialogo con il cittadino.

Il poliziotto locale di quartiere e di frazione è figura istituita per corrispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, attraverso l'impiego di personale operativo inserito capillarmente nel territorio. Finalità principale il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana reale e l'indice della "sicurezza percepita". Fondamentale know how per la strategia del poliziotto locale e di quartiere è l'acquisizione di una buona conoscenza del territorio e delle consuetudini ed usi diffusi nell'area in cui opera, allo scopo di infrenare le potenziali cause di allarme sociale atte a far insorgere eventuali comportamenti illeciti.

Il poliziotto locale e di quartiere oltre alle normali competenze istituzionali devolute dalla leggi e dai regolamenti, provvede (in via meramente esemplificativa) a comunicare:

- all'Ufficio Tecnico Comunale eventuali malfunzionamenti o disservizi inerenti le manutenzioni della cosa pubblica;
- all'Ufficio Ambiente Comunale qualsivoglia problematica attinente l'abbandono incontrollato di rifiuti;
- al Canile e/o servizio veterinario eventuali segnalazioni inerenti gli animali;
- ai Servizi Sociali situazioni di disagio che possano interessare gli anziani, i minorenni, o comunque le persone più deboli.

Tutta l'attività dovrà essere svolta nel pieno rispetto del cittadino, con urbanità e cortesia, diretta all'ascolto di qualsivoglia istanza del medesimo, anche se non di precipua attribuzione. All'uopo si provvederà in quest'ultimo caso ad indirizzare lo stesso verso le competenti Autorità od Uffici.

Il legame quotidiano del poliziotto locale di quartiere con l'area da vigilare e l'autonomia operativa ad esso conferita, nei limiti degli ordini impartiti, dovrà consentire al cittadino il facile riconoscimento del predetto operatore quale "primo centro d'ascolto" dell'Amministrazione Comunale

Il servizio di Polizia locale e di quartiere viene comandato, se possibile, giornalmente con particolare attenzione alle zone residenziali centrali e periferiche garantendo un' adeguata copertura oraria, nei limiti dell'organico presente in servizio.

Per quanto non previsto dalla presente disposizione, norma meramente programmatica, e per la disciplina organizzativa del servizio si rimanda al Regolamento del Corpo di Polizia Locale ed agli ordini del Comandante.

TITOLO 3

SICUREZZA URBANA

ART. 6 – DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE IN AREE PUBBLICHE

E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescolta, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.

E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci.

Le disposizioni del presente articolo possono essere derogate con provvedimento del Sindaco in occasione di manifestazioni di particolare interesse pubblico.

ART. 7 - DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE AI MINORI ED AGLI UBRIACHI – RINVIO ALL'ART. 689 DEL CODICE PENALE. INFORMAZIONE.

La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale.

A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato.

ART. 8 - DISCIPLINA DEI DIVIETI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE, ALCOLICHE IN LUOGO PUBBLICO.

E' vietato frequentare, al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, i luoghi pubblici o aperti al pubblico in stato di alterazione molesta derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' vietato, parimenti al fine di prevenire e contrastare situazioni di degrado urbano, assumere sostanze stupefacenti o psicotrope nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale di cui alla legislazione nazionale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria ed Amministrativa.

Il Corpo di Polizia Locale provvede alla redazione annuale di reports riepilogativi contenenti i dati statistici relativi alla violazione dell'art. 187 c.d.s. (guida sotto l'uso di sostanze stupefacenti), l'età dei trasgressori, la tipologia delle sostanze consumate, le fasce orarie ed i giorni della settimana nei quali sono avvenuti gli illeciti. I reports verranno trasmessi, per opportuna conoscenza ed informazione, alla Prefettura di Vicenza ed all'ULSS N° 5.

Per l'ubriachezza manifesta in luogo pubblico o aperto al pubblico ed alle relative sanzioni di natura amministrativa si rinvia all'art. 688 del c.p..

ART. 9 - DIVIETO DI VENDITA DI SOSTANZE ALCOLICHE AI MINORI DI ANNI 16.

E' vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione, impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di pari età, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p..

ART. 10 - DISCIPLINA DELL'ACCATTONAGGIO NEL TERRITORIO COMUNALE

Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale e dalle altre forze di Polizia dello Stato, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali.

L'accattonaggio nel territorio comunale è vietato qualora svolto in violazione dell'art. 671 del Codice Penale (con minori) o sui marciapiedi dei luoghi pubblici quando ciò costituisce intralcio alla circolazione pedonale. L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati parimenti quanto costituisce intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale. È vietato l'accattonaggio effettuato con lo sfruttamento di animali.

L'accattonaggio è vietato quando intralcia l'accesso alle abitazioni oppure se svolto in modo invasivo con disturbo ai passanti.

ART. 11 - MESTIERI "GIROVAGHI"

Fatto salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza, i mestieri girovagi, come cantante, suonatore, giocoliere, disegnatori del suolo c.d. madonnari, lustra-scarpe e simili sono consentiti previo ottenimento dell'autorizzazione comunale.

ART. 12 - DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "LAVAVETRI"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa, al fine di evitare gravi pericoli ed intralcio alla circolazione veicolare, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa delle occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ecc..., generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui.

ART. 13 - DIVIETO DEL MESTIERE GIROVAGO DEL C.D. "ACCOMPAGNATORE DEI CARRELLI DELLA SPESA"

E' vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "accompagnatore di carrelli della spesa" esclusivamente quando i soggetti nell'esercizio di tale attività provocano reiterati disturbi e molestie ai clienti di supermercati ed esercizi pubblici.

ART. 14 - DIVIETO DEL CAMPEGGIO LIBERO

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio mediante camper e/o roulotte e attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree predette. Qualora non esistano o non risultino disponibili le aree di cui al comma precedente e comunque in caso di inconvenienti igienico-sanitari, le Forze dell'ordine sono tenute a dare immediata esecuzione ad eventuali provvedimenti di sgombero dell'Autorità con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.

ART. 15 - DOMANDA ED OFFERTA DI PRESTAZIONI SESSUALI A PAGAMENTO SU SUOLO PUBBLICO

È vietato esercitare la domanda di prestazioni sessuali a pagamento, al fine di tutelare la sicurezza stradale, condotta a bordo di veicoli circolanti sulla via pubblica.

Per gli atti contrari alla pubblica decenza trova applicazione l'art. 726 c.p..

ART. 16 - ATTI CONTRARI AL PUBBLICO DECORO

Nei luoghi pubblici è vietato:

1. dormire o comunque sdraiarsi sulle panchine, sulle strade, sui marciapiedi;
2. compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi all'uopo destinati;
3. girare a torso nudo all'interno del centro storico;
4. sputare
5. imprecare e/o bestemmiare

ART. 17 - PUBBLICA QUIETE, TRANQUILLITÀ DELLE PERSONE

Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita in città. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, col proprio comportamento nei luoghi pubblici come nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, anche singole, in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento.

E' particolarmente tutelata la fascia oraria:

giorni feriali (lavorativi): dalle ore 24,00 alle ore 07,30 e dalle ore 12,30 alle 14,00
giorni festivi: dalle ore 24,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,30 alle 15,00

L'impiego di macchine da giardinaggio nonché l'esecuzione di lavori edili/artigianali svolti in economia, traslochi, devono rispettare le indicazioni di cui sopra.

E' vietato lasciare accesi autocarri e/o macchine operatrici in area residenziale, al solo scopo di riscaldamento del motore, anche al fine di evitare dannose immissioni di polveri.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

ART. 18 - RUMORI PROVOCATI DA MESTIERI ED ATTIVITA'

Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali, e di emissione stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di classificazione acustica e salvo deroghe per comprovati motivi concesse dall'Amministrazione Comunale, anche con riferimento agli orari, l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, con l'uso di macchine, apparecchi e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni sono consentiti nel territorio comunale:

nei giorni feriali (lavorativi):	dalle ore 07,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00;
nei giorni di sabato:	dalle ore 07,30 alle ore 12,30
nei giorni festivi:	non consentiti.

L'esercizio delle professioni, arti e mestieri sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21.

ART. 19 - RUMORI PROVOCATI DA PUBBLICI ESERCIZI

I gestori dei locali e dei luoghi di ritrovo sono tenuti a porre in essere tutte le cautele e le attività possibili atte a scoraggiare i comportamenti, anche dei propri avventori, che causano schiamazzi e rumori. Anche la propagazione di suoni con strumenti musicali, radio, televisione o strumenti elettronici o altri mezzi di diffusione non deve recare disturbo.

L'uso di amplificatori sul suolo pubblico deve comunque cessare dalle 24.00 alle 7.00 salvo specifica autorizzazione.

ART. 20 - RUMORI PROVOCATI DA ANIMALI

E' vietato tenere in abitazioni, stabilimenti, industrie, giardini od in altri luoghi privati cani od altri animali qualora disturbino la quiete dei vicini, specialmente di notte e durante le ore destinate al riposo delle persone. Il detentore potrà essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o ad adottare le misure idonee ad evitare il disturbo.

ART. 21 - DIVIETO DEL "WRITING" E DELLA "SPRAY ART"

Al fine di evitare situazioni di degrado urbano, fatto salvo quanto previsto dall'art. 639 del codice penale, è vietato eseguire disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con qualunque tecnica grafica ivi compreso lo spray, su muri di edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile.

ART. 22 - PREVENZIONE DEI DANNEGGIAMENTI ALLA PROPRIETÀ PUBBLICA

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali, ogni frequentatore di luoghi pubblici ha l'obbligo di non imbrattare, diminuire la funzionalità né recare danno, col proprio comportamento anche colposo, alle strade e alle aree e spazi comuni, agli edifici, ai ponti, alle attrezzature e arredi o veicoli pubblici, ai monumenti, e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità o lasciato alla pubblica fede. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.

Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico, ivi compresi spazi ed aree pubbliche, è vietato:

1. Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
2. Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
3. Entrare o salire sui monumenti e superare le recinzioni apposte dall'Autorità;
4. Entrare anche parzialmente nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti;
5. Arrampicarsi su pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici;
6. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
7. Lavare i veicoli;

8. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
9. Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
10. Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
11. Calpestare aiuole e giardini pubblici;
12. Eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose;
13. Bivaccare recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
14. Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
15. Gettare sul suolo pubblico chewing gum;

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

ART. 23 - PULIZIA DEL SUOLO E DELLA PROPRIETA' PUBBLICA IN GENERE

Salvo i casi espressamente disciplinati ed autorizzati, è vietato collocare sui pali della illuminazione pubblica, paline semaforiche, alberi o altri elementi di arredo urbano, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere con esclusione degli enti gestori di servizi che, in caso di sospensione delle pubbliche forniture, hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza.

E' fatto obbligo ai laureati entro 7 giorni dall'evento di provvedere alla rimozione dal suolo, dai muri, dall'arredo urbano, dalla segnaletica, dei manifesti goliardici affissi fuori dagli spazi consentiti e pubblicizzanti il medesimo.

E' fatto obbligo agli sposi entro 48 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla rimozione dei manifesti affissi pubblicizzanti l'evento.

E' fatto obbligo agli sposi entro 24 ore dalla data di celebrazione del matrimonio di provvedere alla pulizia ed al ripristino del suolo antistante il Municipio, il sagrato della chiesa e delle aree limitrofe dal riso, coriandoli, carta, altro materiale gettato per i festeggiamenti dell'evento.

L'ufficiale di stato civile all'atto della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio provvederà a consegnare estratto del presente articolo agli sposi per debita informazione.

ART. 24 – VOLANTINAGGIO IN CASSETTE POSTALI

E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento e/o divieto o abbiano installato un apposito contenitore.

Le violazioni sono contestate in solido al committente del volantinaggio e/o alla società di distribuzione.

ART. 25- LANCIO DI SASSI E ALTRI OGGETTI, DI LIQUIDI, E USO DI MATERIALI RECANTI MOLESTIA

E' fatto divieto in luogo pubblico di:

1. lanciare sassi o altri oggetti;
2. utilizzare materie quali gesso, farina, uova, talco e assimilati, confezioni di schiuma, sapone, spruzzatori di sostanze varie, sia liquide che solide, etc. e comunque qualsiasi altro materiale atto a molestare ed imbrattare persone. Il presente divieto opera anche durante le manifestazioni carnevalesche

I predetti materiali qualora usati nonostante il divieto potranno essere sequestrate dalle forze dell'ordine ai sensi dell'art.13 co. 2 e art. 20 co. 3 della Legge 689/81;

ART. 26 - DIVIETO DI USO DI CONTRASSEGNI, STEMMA E GONFALONE DEL COMUNE

Al di fuori di quanto previsto dalla disciplina dell'uso dello stemma del Comune e del gonfalone, è vietato usare, anche in ambienti informatici, il predetto stemma e la denominazione di uffici o servizi comunali, per contraddistinguere in qualsiasi modo attività private.

L'utilizzo dei citati contrassegni deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 27 - DISCIPLINA ANTI-BULLISMO.

E' vietato, all'interno degli istituti scolastici e delle loro pertinenze, di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Zermeghedo e dell'Amministrazione Provinciale di Vicenza nel territorio di Zermeghedo, nonché in tutte le aree pubbliche ed all'interno dei veicoli del trasporto pubblico, infastidire, mediante atteggiamenti di prepotenza, intimidatori e verbalmente aggressivi, gli studenti e i cittadini, ritenuto che il c.d. bullismo può costituire pregiudizio per la sicurezza urbana e nocimento per la civile convivenza.

L'accesso presso gli istituti scolastici da parte delle forze dell'ordine, per l'accertamento degli illeciti amministrativi de quibus, dovrà essere concordato con la direzione didattica o la presidenza, al fine di salvaguardare il tranquillo svolgimento delle attività didattiche.

Le violazioni al presente articolo si riterranno accertate anche sulla mera scorta di informazioni testimoniali assunte ai sensi dell'art. 13 co. 1 L. 689/1981 di insegnanti, studenti, operatori scolastici, dato atto che l'intervento delle forze dell'ordine, nella maggioranza delle fattispecie, non potrà che essere postumo rispetto la loro perpetrazione.

Rimane impregiudicato l'accertamento da parte degli agenti di polizia giudiziaria dei fatti aventi rilievo penale e la loro comunicazione alla competente Autorità Giudiziaria. Gli agenti predetti qualora ravvisassero pertanto nei comportamenti in predicato l'elemento oggettivo e soggettivo di qualsivoglia reato provvederanno a norma dell'art. 347 c.p.p..

La violazione sarà formalmente e direttamente contestata all'esercente la potestà genitoriale od altro soggetto previsto, ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 L. 689/1981 e per giurisprudenza consolidata della Suprema Corte di Cassazione, non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i diciotto anni.

In sede di decisione dell' eventuale opposizione al verbale di contestazione, la sanzione potrà essere ridotta al minimo edittale se gli esercenti la potestà genitoriale del minore avranno previamente e congiuntamente concordato con la Direzione o la Presidenza dell'Istituto Scolastico di avviarlo a specifiche attività didattiche rieducative atte anche ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione nonché a fargli apprendere il disvalore sociale del proprio comportamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 L. 689/1981.

TITOLO

4

**AREE VERDI
E PARCHI GIOCO ATTREZZATI**

ART. 28 - CHIUSURA DELLE AREE VERDI ATTREZZATE/PARCHI GIOCO NELLE ORE NOTTURNE

Al fine d'infrenare la frequenza nei parchi-gioco/aree verdi attrezzate comunali, di malintenzionati e/o di persone di dubbia moralità nonché allo scopo di limitare il disturbo della quiete e del riposo notturno è consentita la frequentazione degli stessi nelle seguenti fasce orarie:

- periodo invernale: dalle ore 08.00 alle ore 20.00 (dal 1° Ottobre al 31 Marzo)
- periodo estivo: dalle ore 07.00 alle ore 22.00 (dal 1° Aprile al 30 Settembre)

In caso di manifestazioni sportive, culturali e/o ricreative autorizzate potranno essere concesse deroghe per lo svolgimento delle iniziative.

Tali disposizioni si applicano a tutti i parchi gioco/aree verdi attrezzate, nei quali le medesime sono rese pubbliche con apposita segnaletica informativa.

ART. 29 - UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE

Le attrezzature per il gioco possono essere utilizzate solo dai bimbi dell'età indicata sulle stesse. Nel caso di mancata indicazione l'età massima per il loro uso è fissata in 12 anni.

Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia. L'amministrazione comunale declina ogni responsabilità da qualsivoglia utilizzo improprio.

ART. 30 - QUIETE E DECORO PUBBLICO ALL'INTERNO DELLE AREE VERDI ATTREZZATE

All'interno delle aree verdi attrezzate è vietato:

1. disturbare e produrre rumori molesti;
2. sporcare, gettare immondizie, rifiuti, carte o altro al di fuori degli appositi cestini portarifiuti;
3. danneggiare e imbrattare panchine, arredi e attrezzature;
4. cogliere fiori, estirpare o danneggiare le piante;
5. attraversare e calpestare le aree arbustate e le aiuole fiorite;
6. praticare giochi con palle, palloni o altri oggetti, al di fuori delle apposite piastre/aree per i giochi di squadra;

Art. 31 - DISCIPLINA DELL' ACCESSO AI CANI NELLE AREE VERDI

Nelle aree verdi attrezzate e nei parchi-gioco possono accedere esclusivamente cani:

1. muniti di micro-chip di riconoscimento ai sensi della vigente disciplina;
2. a guinzaglio fisso;
3. dotati di museruola;
4. i cui proprietari siano dotati di idonea attrezzatura (sacchetto-paletta) per la raccolta degli escrementi.

Le deiezioni dei cani devono essere raccolte dal proprietario in appositi sacchetti da depositare chiusi nei cestini porta rifiuti.

Si richiama inoltre quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.

TITOLO 5

AMBIENTE

Art. 32 - DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

L'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato ed incontrollato di qualsiasi tipo di rifiuto sul suolo e nel suolo nonché l'emissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee è vietato nei termini e con le sanzioni previste dalla normativa nazionale e dal regolamento comunale del servizio integrato per la gestione dei rifiuti.

ART. 33 - PULIZIA E DECORO DELLE AREE ESTERNE E/O MARCIPIEDI PROSPICIENTI CON SINGOLE ATTIVITÀ E/O ABITAZIONI. PULIZIA DELLE AREE CORTILIZIE AZIENDALI DELL'INDUSTRIA CONCIARIA.

E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.

E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede sul quale il locale prospetta, , compreso il diserbo e la pronta rimozione di eventuali vegetali infestanti il marciapiede stesso; è fatto obbligo inoltre di contenere lo sviluppo di eventuali siepi di proprietà mediante potatura, in modo che le stesse non occupino marciapiedi e strade e non limitino la visibilità della segnaletica o l'efficacia degli impianti di pubblica illuminazione.

E' vietato altresì lasciare pelli o residui e ritagli delle stesse nei cortili. Viene consentita la sosta temporanea dei bancali all'esterno unicamente e limitatamente alle sole operazioni di carico-scarico.

Le pelli dovranno essere depositate ed accatastate nei magazzini convenientemente areati e gli eventuali residui di lavorazione dovranno essere raccolti in appositi contenitori chiusi.

ART. 34 - OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI

Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperdere i liquidi.

ART. 35 - SGOMBERO NEVE

I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali o carrai, lungo tutta la lunghezza del fronte stradale, in corrispondenza di edifici e negozi, e le loro pertinenze, e di provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose. Ai proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle neve ivi depositata. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi, dei cassonetti di raccolta dei rifiuti, delle campane di raccolta del vetro e dei passi carrai. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

ART. 36 - PULIZIA FOSSATI

I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche.

ART. 37 - SIEPI / DISTANZE ED ALTEZZE

Fatte salve le disposizioni civilistiche, nel caso in cui la siepe disti radialmente meno di 3 metri dalla facciata/parete (finestrata e non) di qualsivoglia edificio, allo scopo di garantire sufficiente illuminazione, areazione e veduta, la stessa dovrà avere un' altezza massima di metri 1,80 per tutta la sua lunghezza.

ART. 38 - NORMA SUSSIDIARIA PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI

E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a 100 m. dai boschi e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura

presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi specificatamente previsti dalla normativa vigente o comunque legati alle pratiche colturali. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze di natura pubblica e specificamente autorizzati sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone. L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso, dovesse produrre fumo in quantità eccessiva è fatto obbligo di spegnerlo.

Si richiama inoltre quanto previsto dall'art. 24 delle vigenti P.M.P.F. (prescrizioni di massima di polizia forestale) della Regione Veneto.

ART. 39 - ACCENSIONI PERICOLOSE E LANCIO DI OGGETTI ACCESI

E' fatto divieto per chiunque di effettuare accensioni pericolose con energia elettrica, fuochi o in altro modo, esplodere petardi, gettare oggetti accesi, in luoghi pubblici o privati, o non adibiti allo scopo o non autorizzati.

TITOLO 6

ANIMALI

ART. 40 – TUTELA E CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA

Fatto salvo quanto previsto dalle ordinanze ministeriali in materia, il proprietario di un cane è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

In particolare:

1. Tutti i cani devono essere iscritti all'anagrafe canina entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg. dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciare il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina e di provvedere all'applicazione del codice d'identificazione mediante microchip. Deve inoltre comunicare l'eventuale cessione, morte o scomparsa entro quindici giorni dall'avvenimento. L'iscrizione e il codice di riconoscimento potranno essere effettuati presso il Servizio Veterinario dell' ULSS o presso i veterinari privati.
2. E' obbligatorio custodire il proprio cane in modo adeguato, impedendo che, allontanandosi, possa recare danno a persone, a cose e ad altri animali.
3. E' vietato avvelenare cani di proprietà, randagi o vaganti.
4. E' vietato sopprimere il proprio animale, in modo non eutanascico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
5. E' vietato tenere gli animali esposti senza riparo dal sole e dalle intemperie. Gli stessi devono sempre essere riforniti di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con le modalità e tempistiche consone.
6. La custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore a 4 metri o deve disporre di un anello o altri meccanismi di scorrimento, in modo che consenta il moto fisiologico. In ogni caso dovrà essere consentito in ogni momento l'agevole raggiungimento della cuccia, del cibo e dell'acqua e di disporre di tutto lo spazio consentito dalla catena senza alcun impedimento. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.
7. E' vietata la detenzione di cani, gatti in spazi angusti (quali terrazzi e balconi). I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Per i cani, custoditi in un recinto, purchè in modo non permanente, la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati, di cui alla sotto riportata tabella, e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile in caso di detenzione permanente dell'animale all'interno di una recinzione, le misure sotto riportate dovranno essere aumentate nella misura in cui venga consentita all'animale un'adeguata possibilità di movimento ed esercizio fisico. Ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 06.02.2003 recepito con D.P.C.M. 28.02.2003 n. 358, le dimensioni minime dei box per cani e degli annessi recinti all'aperto sono:

Peso del cane	Superficie minima del pavimento dei box coperto/cane mq	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		fino a 3 cani: mq per ciascun cane	oltre 3 cani: mq per ciascun cane
Cani fino a 10 Kg	1,0	1,5	1,0
Cani da 11 a 30 Kg	1,5	2,0	1,5
Cani sopra i 30 Kg	2,0	2,5	2,0

Si dà atto che sono auspicabili ricoveri di maggiori dimensioni, a seconda della taglia dell'animale. Tale requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

8. Nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico, tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio. Nei locali pubblici e sui pubblici mezzi i cani dovranno essere condotti a guinzaglio e muniti di museruola.
9. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali, fatta eccezione per i conduttori di cane-guida, hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e

decoro del luogo. L'obbligo sussiste per qualsiasi area pubblica o d'uso pubblico (via, piazza, giardino, aiuola o altro) dell'intero territorio comunale.

10. E' vietato, per costringere all'obbedienza, per impedire il latrato o per qualsiasi altro motivo, l'utilizzo del collare elettrico e di altri strumenti coercitivi, che provocano effetti di dolore.
11. E rigorosamente vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica, utilizzandoli, a scopo di scommesse, a combattimenti tra animali.
12. Le esposizioni o mostre canine dovranno prevedere l'ammissione di cani soltanto se microchippati o con tatuaggio leggibile, ai sensi della L.R. 60/1993 o D.G.R. 3682 del 13/10/1998, indipendentemente dalla loro età. Gli animali dovranno essere in buono stato di salute e nutrizionale ed avere l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
13. Si richiama quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 3 marzo 2009.

ART. 41 - TUTELA E CONTROLLO DELLE POPOLAZIONI FELINE (GATTI)

E' vietato ostacolare ed impedire ai "gattari" di alimentare le colonie feline. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alle pulizie delle zone, dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto. E' vietato uccidere, molestare e avvelenare gatti di proprietà o vaganti.

ART. 42 - DIVIETO DI OFFRIRE ANIMALI IN PREMIO, VINCITA OPPURE OMAGGIO

E' vietato il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, ai minori di 16 anni, senza l'espresso consenso di chi esercita la loro patria potestà.

ART. 43 - PESCI

E' consentito l'utilizzo di pesciolini rossi nelle rotonde a premi, a condizione che nei vasetti di vetro sul banco-gioco non vi siano pesci vivi, ma gli stessi verranno detenuti in condizioni idonee al loro benessere e saranno posti in sacchetti di plastica con acqua, solo al momento della consegna al vincitore del premio.

ART. 44 - ESPOSIZIONE DI ANIMALI E COMMERCIALIZZAZIONE DI ANIMALI

In caso di vendita in esercizi commerciali ed ambulanti, fiere mostre ed altri luoghi esposti al pubblico, gli animali devono essere tenuti in modo che non vengano sottoposti ad eccessivo stress e non vengano turbati od alterati i loro naturali comportamenti e le funzioni morfo-fisiologiche. Si deve assicurare agli animali:

1. un'adeguata condizione di benessere, con corretti tempi e modalità di esposizione;
2. una sufficiente somministrazione di acqua pulita e cibo, secondo le esigenze della specie;
3. un adeguato periodo di illuminazione, un sufficiente periodo di riposo con oscuramento da fonti luminose esterne e la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, secondo le esigenze della specie;
4. che le gabbie siano adeguate alla mole, al numero e alle specifiche caratteristiche etologiche degli animali ospitati;
5. che siano garantite adeguate condizioni igieniche-sanitarie dei ricoveri.

TITOLO 7

EDIFICI E RESIDENZA

ART. 45 - SICUREZZA DEGLI EDIFICI PRIVATI

Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Edilizio Comunale, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, e le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in ogni sua parte ivi compresi giardini ed aree verdi, in modo da prevenire pericoli, cadute, allagamenti, incendi ed esplosioni, nocuenti all'igiene e sicurezza pubblica. Nei garages condominiali è vietato depositare materiale infiammabile e/o combustibili.

In caso di non utilizzo degli edifici, gli stessi dovranno essere comunque mantenuti in sicurezza e secondo i principi di decoro.

Si dovranno inoltre attuare, se ed in quanto possibile, tutti gli accorgimenti possibili al fine di evitare indebite intrusioni, occupazioni abusive e danneggiamenti, chiudendo efficacemente tutte le zone di accesso.

Per quanto attiene il possesso delle debite certificazioni in materia di sicurezza ed idoneità abitativa quali ad esempio: la dichiarazione conformità impianti elettrici, impianto adduzione gas, impianto idro-termo-sanitari, certificazione di agibilità, certificazione idoneità alloggio, certificazione energetica, si rinvia alle normative speciali di riferimento.

ART. 46 - RESIDENZA

Il cittadino che intende chiedere il trasferimento della residenza da un altro comune italiano o da uno stato straniero, nel comune di Zermeghedo, deve avanzare apposita richiesta all'Ufficiale d'Anagrafe.

L'iscrizione anagrafica è subordinata all'accertamento della dimora abituale e alla verifica delle condizioni previste dalla vigente normativa. L'Ufficiale d'anagrafe, provvede agli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti dichiarati dagli interessati. La sussistenza del requisito della dimora abituale viene verificata a mezzo degli appartenenti il Corpo di Polizia Municipale.

In occasione di iscrizione o variazione anagrafica, il Comune può effettuare con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica per mezzo di personale appositamente incaricato, volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico-sanitari dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando quando necessario, gli opportuni controlli, da parte degli organi competenti.

L'Ufficiale d'anagrafe è tenuto a segnalare alle competenti autorità amministrative e di pubblica sicurezza, ai fini dell'applicazione delle previste sanzioni amministrative, qualsiasi mancato rispetto degli obblighi anagrafici della vigente normativa.

ART. 47 – DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ' . Parametri di riferimento.

La comunicazione di ospitalità, redatta su apposito modulo fornito dal comune e compilata in ogni sua parte, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n° 286/1988, dal proprietario o dall'istestatario del contratto di locazione.

L'ufficio competente al ricevimento e al controllo della dichiarazione di ospitalità provvede altresì alla registrazione delle dichiarazioni ricevute .

E' obbligatoria la compilazione del modello di dichiarazione in tutte le sue parti . Nel caso di immobile già locato, è obbligatoria la firma congiunta del proprietario e del conduttore.

La dichiarazione irregolare, incompleta o redatta su modulo non conforme e non integrata a richiesta del competente ufficio darà luogo ad apposito provvedimento di rigetto.

La comunicazione di ospitalità è irricevibile nel caso in cui il dichiarante non sia identificabile.

Nel caso di anomalie e/o incongruenze riscontrate, l'Ufficio competente potrà richiedere opportuni accertamenti da parte della Polizia Locale.

ART. 48 – RILASCIO DEL CERTIFICATO D'IDONEITÀ DELL'ALLOGGIO. Parametri di riferimento.

In tutti i casi in cui è previsto il rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, deve essere inoltrata all'ufficio competente apposita domanda a firma congiunta del conduttore (capo famiglia) e del proprietario dell'alloggio, corredata dall'idonea documentazione e allegando copia fotostatica dei documenti di riconoscimento di tutti i componenti del nucleo familiare e dei sottoscrittori. Hanno titolo a presentare la domanda in parola il proprietario, l'inquilino e l'ospitato.

Nell'istanza intesa ad ottenere il certificato d'idoneità dell'alloggio deve inoltre essere indicato il motivo per il quale viene presentata la domanda (ricongiungimento familiare, contratto di soggiorno, ospitalità, rinnovo/rilascio permesso/carta di soggiorno) e gli occupanti l'alloggio (residenti e/o ospitati)

In ogni istanza che costituisce l'alloggio per il quale viene richiesta l'idoneità dovrà essere eseguita una verifica mediante sopralluogo per l'accertamento dei requisiti previsti dal presente articolo.

Al fine del rilascio del certificato di idoneità dell'alloggio deve essere attestato che i locali ad uso abitativo siano dotati di idonei impianti, a garanzia della sicurezza degli occupanti, mediante produzione del certificato di conformità ai sensi della normativa vigente in materia per:

- l'impianto di riscaldamento e/o climatizzazione invernale;
- l'impianto idro-sanitario per la produzione di acqua calda sanitaria;
- l'impianto di distribuzione e adduzione di gas metano e/o GPL;
- l'impianto di scarico della caldaia, dei caminetti e/o stufe a legna;
- l'impianto elettrico dal punto di consegna della fornitura ai punti di utilizzazione dell'energia elettrica;
- dimostrando la regolare manutenzione periodica degli stessi.

Ai fini del calcolo del numero massimo di persone che possono abitare in un alloggio in relazione alla superficie utile abitabile comprensiva di servizi igienici, ove possibile, con richiamo ai criteri dettati nel Decreto del Ministero della Sanità 5 luglio 1975, vengono richiesti i seguenti parametri minimi:

mq. 28 per una persona
mq. 38 per due persone
mq. 42 per tre persone
mq. 56 per quattro persone
mq. 10 per ogni altra persona oltre le quattro.

Ogni alloggio deve comunque disporre, in relazione al numero di persone da ospitare, di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. e di una superficie minima delle camere pari a:

mq. 9 per una persona;
mq. 14 per due persone;
mq. 23 per tre persone.

E' consentito che in un locale soggiorno di almeno 23 mq. possa essere ospitata una persona, anche se in presenza di servizi igienici e di cucina o angolo cottura.

E' ammesso l'alloggio monostanza con una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 per una persona e 38 mq. per due persone.

Sono previste deroghe, nella determinazione del numero dei componenti che possono alloggiare nelle unità abitative esaminate esclusivamente per i nuclei familiari per i quali la normativa riconosce il diritto al ricongiungimento (art. 29 T.U. 286/98), o in presenza di minori, o nelle situazioni di nascite successive all'insediamento della famiglia, in base alle seguenti indicazioni:

- a. è possibile l'aumento della consistenza numerica dei nuclei familiari a seguito dalla verifica dei requisiti minimi di cui ai precedenti commi di una unità;
- b. dove possono trovare sistemazione due persone adulte, possono in alternativa abitare tre minori.
- c. in caso di nascita sopravvenuta, successiva all'insediamento della famiglia nell'unità abitativa, che comporti il superamento del contingente massimo come sopra determinato, è possibile il rilascio dell'attestazione idoneità dell'alloggio per il numero dei residenti, a condizione che sia accertato, con relazione scritta, il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio;

La possibilità di rilascio di attestazioni in deroga in base alle indicazioni di cui alle precedenti lettere a), b), e c) è consentita solo se l'alloggio è occupato da un unico nucleo familiare.

Nel caso un componente il nucleo familiare sia proprietario dell'alloggio è consentito previa comunicazione al Sindaco un aumento di una ulteriore unità rispetto alle deroghe sopra indicate, a condizione venga accertato il permanere di buone condizioni di vivibilità nell'alloggio.

Per nucleo familiare deve intendersi la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

L'attestazione di idoneità dell'alloggio ha validità di sei mesi dalla data del rilascio.

ART. 49 - PRECAUZIONI PER TALUNE ATTIVITÀ' A CONTATTO CON I LUOGHI PUBBLICI

Ogni verniciatura fresca prospiciente la pubblica via o aree frequentate, qualora sia potenzialmente a contatto con i passanti, dovrà essere adeguatamente segnalata con cartelli o protetta in modo da non recare nocumento ad alcuno.

Gli offendicula ed ogni manufatto o attrezzatura esposta al potenziale contatto con il pubblico dovrà essere installata o posizionata o protetta in modo da non causare pericolo per la collettività.

E' proibito eseguire sulle soglie delle abitazioni e dei fondi, o sui davanzali delle finestre, o su terrazze e balconi, lavori o comunque altre opere che in qualsiasi modo rechino molestia o mettano in pericolo la pubblica incolumità.

E' altresì vietato l'innaffiamento di piante e fiori posti su terrazze e balconi quando l'acqua ricade sul suolo pubblico.

ART. 50 - CAUTELE PER OGGETTI SOSPESI, LIQUIDI E POLVERI

E' fatto obbligo di fissare adeguatamente e con tutte le debite cautele, infissi, vasi e ogni altro oggetto sospeso su aree pubbliche o private, al fine di garantire la sicurezza pubblica.

ART. 51 - ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

ART. 52 - PULIZIA E MANUTENZIONE DEI CAMINI E DELLE CALDAIE

Allo scopo di tutelare la sicurezza e la salubrità delle abitazioni, da eventuali rischi d'incendio e/o esalazioni pericolose è raccomandato di provvedere alla pulizia periodica delle canne fumarie in esercizio e a mantenere le stesse in stato di perfetta funzionalità ed efficienza e, in proposito, si richiamano le vigenti disposizioni di legge in materia di impianti di riscaldamento e climatizzazione (legge 10/91, DPR 412/1993 e successivi, D.M. n° 37/2008, norme UNI, ecc.).

Nel caso venissero riscontrate violazioni di legge in materia di esercizio e manutenzione di impianti termici il Comune informa immediatamente la Provincia e l'Agener per gli adempimenti di competenza.

Allo scopo di garantire adeguata sicurezza a tutti i condomini è raccomandato all'amministratore condominiale (ove previsto) di verificare che i singoli conducenti degli alloggi eseguano le manutenzioni periodiche sopra descritte.

TITOLO 8

NEGOZI

ART. 53 - QUALITÀ ED IGIENE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

Fatta salva la specifica normativa e le specifiche competenze in campo sanitario, dell'igiene degli alimenti e bevande e della prevenzione e protezione dei lavoratori, ogni mestiere esercitato su strada ed ogni altra attività lavorativa esercitata in locali, anche da una sola persona, deve essere effettuata garantendo le condizioni igieniche.

I locali visibili dalla pubblica via e gli esercizi accessibili al pubblico dovranno essere in ogni momento perfettamente puliti, ben mantenuti e tinteggiati per non recare pregiudizio alla qualità dei prodotti offerti in vendita al cittadino.

ART. 54 - NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI

Alla vendita di articoli erotici riservati esclusivamente ai maggiorenni deve essere garantita la necessaria riservatezza, al fine di evitare che dalle vetrine o mostre sia possibile scorgere l'interno del locale o i prodotti messi in vendita.

Qualora, negli esercizi di cui al presente articolo, si vendano anche altri normali articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

ART. 55 - OBBLIGO DI VENDITA DELLE MERCI ESPOSTE E DELL'USO DEI BAGNI

Fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, in nessun caso può essere rifiutata la vendita delle merci esposte.

Qualora s'intenda soltanto esporre merce od oggetti, è obbligatorio segnalare che non sono in vendita.

E' fatto obbligo agli esercenti dei pubblici esercizi di mantenere i bagni in buono stato di manutenzione e di consentirne l'utilizzazione a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 56 - MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DELLE MERCI E OGGETTI FUORI DAI NEGOZI O PER STRADA

Ogni merce esposta per la vendita, previo pagamento delle vigenti tasse comunali, qualora esposta oltre la soglia dell'esercizio non dovrà costituire pericolo od ostacolo, per forma, materiale e posizionamento, per i passanti in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.

Previa autorizzazione è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola; essi dovranno essere mantenuti in buono stato e in posizione corretta in modo da non creare pericolo per i passanti.

Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti o comunque pericolosi, essi dovranno essere esposti in modo da non causare alcun danno.

E' vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa recare offesa alla decenza ed al decoro pubblico.

E vietato esporre merce o oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.

ART. 57 - PHONE CENTER.

L'apertura del phone center è soggetta alle necessarie autorizzazioni e comunicazioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente tra le quali la comunicazione d'inizio attività al Ministero delle Comunicazioni ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 259/2003 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e la licenza del Questore prevista dalla legge 155/2005 (conv. del D.L. 144/2005).

L'attività del phone center è inoltre soggetta alle medesime disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n.114 per le attività commerciali in sede fissa del settore non alimentare, per quanto compatibili.

Il phone center in qualunque parte del territorio comunale ubicato, se svolto in via esclusiva e non associato ad altre attività di tipo commerciale, è tenuto a rispettare il seguente orario di attività:

- apertura non prima delle ore 7,00 - chiusura non oltre le ore 22,00.

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente determinare l'orario di attività non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere osservando la chiusura domenicale e festiva nonché la chiusura di una mezza giornata settimanale a scelta tra il lunedì mattina o mercoledì pomeriggio.

L'orario di attività deve essere reso noto al pubblico in modo chiaro e ben visibile mediante cartelli o altri mezzi idonei d'informazione apposti sulla porta d'entrata del locale.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo si richiamano i provvedimenti sindacali in vigore e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 58 - "KEBAB"

La disciplina degli orari delle attività di "kebab" è regolamentata dai provvedimenti sindacali in vigore.
L'esercizio nelle fasce orarie tra le 06.00 antimeridiane e le 24.00:

- dovrà effettuare un orario obbligatorio minimo di 5 ore giornaliere;
- potrà effettuare un orario facoltativo massimo di 18 ore giornaliere;

Se le attività di kebab sono esercitate congiuntamente ad attività commerciali od economiche osservano i limiti temporali più restrittivi previsti per ciascuna attività.

TITOLO

9

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 59 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 18-08-2000 n. 267 e successive modificazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste (da €. 25,00 ad €. 500,00).

La procedura per l'applicazione delle medesime è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'art. 18 della succitata legge, ad emettere le ordinanze-ingiunzioni in caso di mancato pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi competenti e a decidere i ricorsi in materia è il Sindaco di Zermeghedo.

Come previsto dall'art. 6-bis della Legge 24 luglio 2008, n. 125, la Giunta Comunale, con apposita delibera, potrà stabilire un diverso importo dei pagamenti in misura ridotta previsti nel presente regolamento, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione o da altro successivo atto del Comune.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al presente articolo, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ART. 60 - ABROGAZIONI DI NORME

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana approvato dal Consiglio Comunale in data 21.12.1983, D.C.C. n.65 così come integrato con D.C.C. n.50 del 02.11.1995, con esclusione di quanto disposto nel Titolo 3^ articolo 37 punto 4) "Linee guida per la prevenzione dell'inquinamento dell'industria conciaria" approvato con D.C.C.n.96 del 17.12.1987 e che si riallega al presente regolamento.

Cessa di avere efficacia altresì il seguente provvedimento:

- Regolamento dei Parchi e Giardini Pubblici approvato con Deliberazione di C.C. n.25 del 16.07.2009.

ART. 61 - NORME FINALI

Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale e regionale.

TITOLO 10

LINEE GUIDA PER LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO NELL'INDUSTRIA CONCIARIA

Già approvato con Deliberazione di C.C. n.98 del 17.12.1987 allegato al Regolamento approvato con Deliberazione di C.C. n. _____ del _____ ai sensi dell'art.60 del medesimo Regolamento.